

Repertorio n. 135827

Raccolta n. 26611

ATTO COSTITUTIVO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto ed il giorno ventisette del mese di dicembre

in Bergamo, Via Paglia n. 3

Avanti di me Dott. Carmine Mallardo, Notaio in Bergamo con studio in Via Paglia n. 3, iscritto al Collegio Notarile di Bergamo

sono presenti:

1) CILESI Ivo Giovanni, nato a Genova (GE) il 1 ottobre 1958, residente a Cene (BG), Via 25 Aprile n. 6; pedagogista;

Codice Fiscale CLS VVN 58R01 D969W;

2) BRIGNOLI Paola, nata a Sarnico (BG) il 27 gennaio 1956, residente a Zandobbio (BG), Via Cesare Battisti n. 17; libera professionista;

Codice Fiscale BRG PLA 56A67 I437B;

3) CERIMBELLI Andrea Giuseppe, nato a Seriate (BG) il 26 febbraio 1962, residente a Endine Gaiano (BG), Via Papa Giovanni XXIII n. 37; libero professionista;

Codice Fiscale CRM NRG 62B26 I628P;

Certo io Notaio dell'identità personale dei comparenti i quali con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) I Sig.ri CILESI Ivo Giovanni, BRIGNOLI Paola e CERIMBELLI Andrea Giuseppe, cittadini italiani, dichiarano di

tegrante e sostanziale del contenuto dello stesso.

Art. 6) - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2019.

Art. 7) - I componenti deliberano che l'associazione per i primi cinque anni e cioè sino al 27 dicembre 2023 sia amministrata da un Consiglio Direttivo nominato nelle persone dei Sig.ri:

- CILESI Ivo Giovanni, - Presidente con funzioni di Tesoriere

- BRIGNOLI Paola - Vice Presidente;

- CERIMBELLI Andrea Giuseppe - Consigliere e Segretario.

I Sig.ri CILESI Ivo Giovanni, BRIGNOLI Paola e CERIMBELLI Andrea Giuseppe, dichiarano di accettare tale incarico e che alla loro nomina non osta alcuno degli impedimenti previsti dalla Legge.

Art. 8) - Il Presidente legale rappresentante pro - tempore viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell'Associazione presso le Autorità competenti e quelle intese all'acquisto da parte dell'Associazione della personalità giuridica; ai soli effetti di cui sopra il Consiglio Direttivo viene facoltizzato ad apportare al presente atto ed allegato statuto tutte quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità.

Art. 9) - Le spese del presente atto, sua registrazione, annessa e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

Del presente atto ho dato lettura ai comparenti, i quali da me richiesti lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono, alle ore 11.20.

Scritto da persona di mia fiducia su un foglio per quattro facciate circa a macchina ed in piccola parte a mano.

F.to CILESI Ivo Giovanni.

F.to BRIGNOLI Paola.

F.to CERIMBELLI Andrea Giuseppe.

F.to Carmine MALLARDO, Notaio.

Allegato "A" al rep. n. 135827/26611

STATUTO

CENTRO STUDI E RICERCHE

INNOVATIVE ELDER RESEARCH - ONLUS

in sigla IER - ONLUS

Art. 1 - Costituzione

E' costituita l'Associazione: "**CENTRO STUDI E RICERCHE INNOVATIVE ELDER RESEARCH - ONLUS**", sinteticamente "**IER - ONLUS**".

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Attività Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in San Paolo d'Argon (BG), in Via Fran-

cesco Baracca n. 28

Art. 3 - Oggetto e scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità e solidarietà sociale in campo culturale, scientifico, sociale e sanitario.

Scopi dell'Associazione sono:

a) lo studio, la ricerca, la promozione e la diffusione delle conoscenze nel campo culturale, scientifico, sociale e sanitario. Particolare attenzione sarà dedicata allo studio e validazione di terapie, modelli e metodi non farmacologici nella cura della persona.

b) la raccolta ed il costante aggiornamento di documentazione, dati e informazioni, anche mediante l'ausilio di esperti, finalizzati a studi, sperimentazioni e progetti nei settori di cui al punto a), nonché provvedere alla stesura, compilazione, pubblicazione, stampa, diffusione e distribuzione di fatti, notizie culturali e studi e ricerche in relazione alle materie sopra specificate;

c) la promozione e l'organizzazione autonoma o in collaborazione con altre Associazioni, Enti, ed Istituzioni, di manifestazioni culturali, convegni, seminari, ed altre iniziative divulgative, per favorire la conoscenza e la valorizzazione dei risultati ottenuti e le modalità per perseguirli nel modo corretto;

d) il raccordo con Autorità, Enti preposti ed altre realtà che

operano per gli stessi scopi, a qualsiasi livello, onde creare collegamenti finalizzati alla migliore realizzazione dello scopo sociale;

e) lo svolgimento, presso le Pubbliche Amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, di compiti e funzioni di consulenza ed attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi nei settori di cui al punto a);

f) la costituzione di qualificati gruppi scientifici di ricerca e progettazione intorno a progetti nel campo dei settori di cui al punto a);

g) la partecipazione a bandi di finanziamento e gare d'appalto pubbliche, nazionali e internazionali;

h) la partecipazione, a qualsiasi titolo, ad iniziative di ricerca e sviluppo scientifico-culturale nei settori di cui al punto a);

i) la ricerca di sponsor per il finanziamento delle attività sopra elencate.

Le predette attività potranno essere offerte, oltre a privati cittadini, anche ad ASL, Aziende Ospedaliere, Cliniche, Case di Cura, Centri di Recupero e Riabilitazione, Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), Residenze Sanitarie per Disagiati Psicici, Centri Diurni, Comunità di diverso genere, Centri di accoglienza.

Il CENTRO STUDI E RICERCHE INNOVATIVE ELDER RESEARCH - ONLUS

in sigla IER - ONLUS può stipulare contratti e convenzioni, collaborando o aderendo ad altre iniziative svolte da organismi e associazioni aventi scopi simili, contrarre mutui e accantonare riserve.

All'Associazione è vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrativa delle stesse.

Per il raggiungimento degli scopi istitutivi l'Associazione può allacciare rapporti con Enti, Associazioni, Università, Società Scientifiche e altre Istituzioni nazionali e internazionali i cui interessi siano con essi convergenti.

Art. 4 - Organizzazione

L'Associazione svolge la sua attività avvalendosi di un Settore Organizzativo (per le attività di Ufficio di Segreteria, Amministrazione e Pubbliche Relazioni, compresa la Stampa e Rapporti con il Pubblico) e di un Comitato Scientifico (consulenza legale e legislativa, formazione professionale, ricerca scientifica e sue applicazioni) rispettivamente coordinati da un Responsabile scelto tra i componenti il Consiglio Direttivo e nominati, a maggioranza, su proposta del Presidente. Il Responsabile del Settore Organizzativo può essere nominato anche tra persone estranee all'Associazione.

L'Associazione può essere organizzata sul territorio nazionale ed estero mediante la creazione di sedi periferiche, rette da

un responsabile nominato direttamente dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Patrimonio e entrate dell'associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale della Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di euro 1.500,00 versati come segue dai fondatori stessi:

- Euro 500,00 dal Signor Ivo Cilesi
- Euro 500,00 dalla Signora Paola Brignoli
- Euro 500,00 del Sig. Andrea Giuseppe Cerimbelli.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate: dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione; dei redditi derivanti dal suo patrimonio; degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività; eventuali contributi di Enti, Associazioni, Società, privati cittadini.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Associazione da parte di chi intende aderire alla Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanzia-

mento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli Aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

L'Associazione può emettere "Titoli di Solidarietà".

L'Associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 6 - Fondatori, Soci, Benemeriti e Beneficiari della asso-

ciazione

Sono aderenti della Associazione:

- i fondatori
- i soci della Associazione
- i benemeriti della Associazione

L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della Associazione stessa.

Sono soci della Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

Sono benemeriti della Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa

domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale di termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi alla Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni

dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Art. 7 - Organi della Associazione

Sono organi della associazione:

- l'assemblea degli aderenti alla Associazione
- il Presidente del Consiglio Direttivo
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo
- il Consiglio Direttivo
- il Comitato Esecutivo
- il segretario del Consiglio Direttivo
- il Tesoriere
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Comitato Scientifico

L'elezione degli organi della Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 - L'Assemblea

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del vice presidente del Consiglio Direttivo, del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti;

- delinea gli indirizzi generali dell'attività della Associazione;

- delibera sulle modifiche al presente Statuto;

- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;

- delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori. Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata nel territorio della Provincia di Bergamo.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità, oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In tale circostanza, se i consiglieri o il presidente non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del Tribunale.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata o con

altro mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione della stessa (fax mail e sms), contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli aderenti alla Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

Qualora il numero degli aventi diritto al voto superi le quaranta unità, la raccomandata può essere sostituita da una lettera inviata senza raccomandazione o con altro mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione della stessa (fax mail e sms), da spedirsi almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza; in tal caso la notizia dell'adunanza va pubblicata almeno due volte e con evidenza anche su un quotidiano a rilevante diffusione nell'ambito territoriale di operatività della associazione, oppure con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Aderente alla Associazione.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

La Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta della Assemblea, da un minimo di tre a un mas-

simo di cinque membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.

I Consiglieri devono essere Aderenti all'Associazione, durano in carica per cinque anni e sono rieleggibili.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere invece cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione della Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e

straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;

- la nomina del segretario, da scegliersi tra i Consiglieri eletti, e del Comitato Esecutivo;

- l'ammissione alla Associazione di nuovi aderenti;

- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri al Comitato Esecutivo nonché attribuire ad uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri o dal Collegio dei Revisori. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno otto giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso

di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi comprese tra queste tutte quelle il cui valore comunque ecceda euro cinquantamila) occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte i suoi poteri a un comitato esecutivo.

Art. 10 - Il Presidente

Al Presidente della Associazione spetta la rappresentanza della Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza della Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

Al Presidente della Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione della Associazione; in casi

eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo della Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Art. 11 - Il vice Presidente

Il vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 12 - Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal vice Presidente, dal segretario.

Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo.

Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e

per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente Statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Il segretario del Consiglio Direttivo

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Associazione.

Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo nonché del libro degli aderenti alla Associazione.

Art. 14 - Libri della Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, la Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e dei revisori dei conti nonché il libro degli aderenti alla Associazione.

I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 15 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa della Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche,

controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Art. 16 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori dei conti, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).

L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità della Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.

Art. 17 - Il Comitato Scientifico

La scelta dei componenti il Comitato Scientifico e la possibilità di avvalersi di Consulenti esterni all'Associazione, sono rimesse alle decisioni del Consiglio Direttivo. Il Comitato Scientifico nomina ogni tre anni tra i suoi componenti un Segretario Scientifico.

Art. 18 - Bilancio Consuntivo e preventivo

Gli esercizi della Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede della Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 19 - Avanzi di gestione

Alla Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per

legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

La Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 20 - Modifiche statutarie

Eventuali modifiche dello Statuto possono venire proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci Effettivi e, inserite nell'O.d.G. dell'Assemblea.

Art. 21 - Scioglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, la Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della L. 23.12.96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro, sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Notarile di Bergamo.

Art. 23 - Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice civile.

Letto confermato e sottoscritto

F.to CILESI Ivo Giovanni.

F.to BRIGNOLI Paola.

F.to CERIMBELLI Andrea Giuseppe.

F.to Carmine MALLARDO, Notaio.

Registrato a Bergamo l 1'11 gennaio 2019 al n. 1372 Serie 1T.